



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Pubblico Impiego

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. dott.ssa Barbara Fatale | Presidente rel. |
| 2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio | Consigliere |
| 3. dott. Domenico Ottavio Siclari | Consigliere |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 280 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente

TRA

Avvocato *Parte_1* (CF *C.F._1*), in proprio legittimato attivo in quanto dichiarato distrattario in ricorso per le spese legali compensate in sentenza di primo grado oggi impugnata, quale procuratore della Dott.ssa *Pt_2* [...] elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Cosenza, viale Giacomo Mancini

appellante

E

Controparte_1, P.IVA *P.IVA_1*, in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della memoria di costituzione di primo grado dall'avv. Silvia Cumino, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale ex *Pt_3* Rossano v.le Michelangelo snc.

appellata

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Spese di lite

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: <<1) Riformare la sentenza n. 371/2023 pubbl. il 01/03/2023 RG n. 3319/2021 emessa in data 01.03.2023 e pubblicata in data 01.03.2023 dal Giudice Unico Tribunale di Castrovillari sez Lavoro Dott.ssa Anna Caputo (all 0) NELLA PARTE IN CUI COMPENSA LE SPESE LEGALI per tutte le violazioni di legge sopra richiamate 2) Con vittoria di spese e competenze da distrarre sia per i precedenti giudizi sia per questo giudizio>>;

per l'appellata: <<si insiste per l'accoglimento delle proprie rassegnate motivazioni con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente.>>

FATTO E DIRITTO

§1

Il Tribunale di Castrovillari, Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla dr.ssa *Pt_2* nei confronti dell' *CP_1* "Dichiara il diritto al trasferimento di *Parte_2* dalla sede di Castrovillari ad una delle sedi

dell' Controparte_1 e/o Org_1 nell'ambito del [...] Organizzazione_2 ai sensi dell'art 33 comma 5 Legge 104/92 più Vicina alla residenza del Padre CP_2 sita in Luzzi C.da Boccalupo n 6 meglio ancora nel Poliambulatorio di Rende presso la struttura di Endoscopia responsabile Dott Persona_1 o in subordine il Organizzazione_3; Compensa le spese tra le parti”.

§2

La sentenza è gravata d'appello dal procuratore distrattario della dr.ssa Pt_2 limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, che il giudicante ha compensato “in considerazione degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione”; lamenta la violazione del principio di soccombenza, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi in presenza delle quali l'art. 92 cpc autorizza la compensazione.

Costituitasi in giudizio, l' CP_1 ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.

La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.

§3

L'appello è meritevole di accoglimento.

Orbene, dalla lettura della motivazione della sentenza nel suo complesso, sembrerebbe intendersi che il giudicante abbia ravvisato un contrasto di giurisprudenza circa la necessità che l'istante lavoratore sia l'unico familiare che abbia la possibilità di assistere il soggetto con handicap; tale asserzione (che desume dall'ordinanza della Corte di Cassazione 22 febbraio 2021, n. 4677), riguarda, tuttavia, il caso specifico della norma sulla mobilità interprovinciale dei docenti, del tutto distinto da quello di specie. Invero, il contrasto composto in quell'arresto giurisprudenziale riguardava l'interpretazione di quella disposizione contrattuale, che però attiene ad un comparto specifico, diverso da quello sanità, cui appartiene la lavoratrice in questa ipotesi.

Peraltro, circa la necessità che il lavoratore, per poter accedere al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma quinto, legge 104/92, alleghi e provi l'unicità dell'assistenza da parte sua al familiare con handicap grave/l'impossibilità per altri familiari di attendervi, l'orientamento della Corte di Cassazione è già da tempo consolidato: <<In considerazione della “ratio” cui è ispirata la legge n. 104 del 1992 e tenendo conto di quanto precisato nelle sentenze n. 406 del 1992 e n. 325 del 1996 della Corte costituzionale, l'art. 33, comma quinto, della citata legge n. 104 del 1992 (recentemente modificato dall'art. 19 della legge n. 53 del 2000) deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento in favore del genitore o del **familiare lavoratore** dell'handicappato del diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, sia l'attualità dell'**assistenza** (della quale il legislatore si è preoccupato di evitare interruzioni) sia la compatibilità con l'interesse comune. Infatti, com'è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso: “ove possibile”, secondo il legislatore il diritto alla effettiva tutela dell'handicappato – al cui perseguimento devono partecipare lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, nel quadro dei principi posti dalla legge in

argomento – non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di **lavoro**, in quanto ciò può tradursi – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di **lavoro** pubblico – in un danno per la collettività. (Nella specie la ^{S.C.} ha escluso la riconoscibilità del diritto al **trasferimento** di un dipendente dell' ^{Org} che, dopo aver assunto servizio ed aver prestato attività lavorativa a Catania per diversi anni, aveva chiesto di essere trasferito a Palermo, dove aveva nel frattempo spostato la propria residenza anagrafica, per effettuare per la prima volta **assistenza** alla sorella handicappata, cui fino ad allora avevano sempre pensato i genitori)>> (Cass. Sez. L, **Sentenza** n. [829](#) del 20/01/2001); <<In materia di diritto del lavoratore pubblico alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, il contratto collettivo decentrato 31 maggio 2002 per il personale dei Conservatori pubblici, con riferimento alle situazioni di handicap, prevede una graduazione nelle precedenzae relative alle “operazioni di trasferimento”, assegnando le priorità a seconda delle categorie di menomazione, e, in particolare, nel riconoscere le esigenze di famiglia del personale docente, stabilisce l’attribuzione di punteggi per la cura e l’assistenza di parenti conviventi diversi dai figli e dal coniuge e, quindi, nel caso debba prestarsi assistenza ad un genitore. Dette disposizioni risultano coerenti con l’art. 33 della l. n. 104 del 1992, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, sicché, nonostante la natura negoziale, tale disciplina soddisfa l’esigenza basilare dell’amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell’ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia>>. (Cass. Sez. L, **Sentenza** n. [585](#) del 15/01/2016).

Peraltro, nel caso in esame, la circostanza era stata allegata e provata dalla ricorrente fin dal ricorso introduttivo.

§4

Ne discende che, in conformità a quanto dedotto dall’appellante, non sussiste alcuna ragione per derogare alla regolamentazione delle spese di lite in base al principio della soccombenza.

In definitiva, in accoglimento dell’appello, la sentenza va in parte riformata, nel senso della condanna dell’ ^{CP_1} a rifondere alla dr.ssa ^{Pt_2} le spese del primo grado di lite, oltre a quelle della fase cautelare (monocratica e collegiale), in quanto nei relativi provvedimenti decisori si era fatto rinvio al merito per la regolamentazione delle spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

L’^{Cont} soccombente è altresì tenuta a rifondere quelle del presente grado, liquidate avuto riguardo al valore del *disputatum* (ossia le spese del primo grado di lite).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Avv. ^{Pt_1} [...], procuratore distrattario di ^{Parte_2} con ricorso in data 29 marzo 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 371/2023, resa in data 1^ marzo 2023, così provvede:

accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l’ ^{CP_1} alla rifusione a ^{Parte_2} delle spese di lite, che liquida in euro 1150,00 quanto alla fase cautelare monocratica, in euro 1300,00 quanto alla fase

cautelare collegiale, in euro 2300,00 quanto al primo grado, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;

conferma nel resto;

condanna l'appellata alla rifusione all'appellante delle spese del presente grado, che liquida in euro 962,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., nonché al rimborso del contributo unificato.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 07/03/2024

*Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale*